

**ASSOCIAZIONE CASACLIMA NETWORK
SEZIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Aderente alla Federazione
CASACLIMA NETWORK ITALIA**

**REGOLAMENTO INTERNO
Approvato dal Consiglio Direttivo il 7 novembre 2011**

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Il presente Regolamento è redatto in applicazione dello Statuto della Federazione CASACLIMA NETWORK ITALIA e disciplina lo svolgimento della vita interna e le attività svolte nel territorio regionale dall'Associazione CASACLIMA NETWORK, SEZIONE EMILIA-ROMAGNA.

Art. 2

Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo predisporre il testo del Regolamento e delle sue relative modifiche per sottoporlo alla valutazione dell'Assemblea dei Soci prima della sua approvazione.

Art. 3

Possono iscriversi all'Associazione le singole persone e quanti lo fanno in rappresentanza di Associazioni, Imprese ed Enti pubblici o privati, che hanno partecipato al "Corso Base di CASACLIMA", o hanno conseguito gli attestati relativi ai corsi di qualificazione CASACLIMA o ai Master della Libera Università di Bolzano riconosciuti dall'Agenzia CASACLIMA, così come previsto dallo Statuto.

La relativa domanda va inviata al Consiglio Direttivo in carica e dovrà essere corredata dei dati richiesti dall'Associazione stessa, dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e dalla sottoscrizione del "Decalogo".

Con la domanda, le persone che non hanno ancora conseguito i titoli sopra indicati sono tenute a dichiarare la loro volontà di ottenerli o di partecipare al "Corso Base CASACLIMA" entro il termine di 180 giorni dall'iscrizione pena la decadenza dall'associazione senza rimborso della quota associativa, così come stabilito dallo Statuto.

L'iscrizione si rinnova anno per anno con il pagamento della quota sociale, in qualità di :

- *socio ordinario*, pagamento quota ordinaria
- *socio sostenitore*, pagamento quota sostenitore
- *socio studente*, pagamento quota ridotta alla presentazione dell'iscrizione anno in corso.

La qualità di *socio onorario* è un riconoscimento deliberato dall'Assemblea su proposta dal Direttivo, e può essere attribuito anche a "non soci".

Art. 4

Le quote di iscrizione all'Associazione anno per anno sono proposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

In fase di costituzione dell'Associazione le quote associative sono definite dai Soci Fondatori.

Il pagamento della quota completa la procedura di iscrizione e attiva i diritti e i doveri del Socio previsti dallo Statuto, e in particolare il diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea dei Soci.

Art. 5

Le modalità di decadenza sono regolate dallo Statuto, art.5 comma 2.

I Soci hanno il diritto di informare in forma riservata il Consiglio Direttivo delle presunte violazioni dello Statuto da parte di altri Soci. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la segnalazione, è tenuto alla riservatezza e incarica un suo componente di svolgere le necessarie ricerche al fine di proporre al Direttivo stesso se dare seguito alle procedure previste dallo Statuto o se informare il socio segnalante delle ragioni per cui si ritiene non esistano i presupposti per proseguire nelle sanzioni.

Il Direttivo può attivare tale procedura con propria determinazione e può inoltre decidere di inviare un richiamo scritto a un socio o a un gruppo di soci se ritiene che il loro comportamento possa dare adito a interpretazioni controverse o a possibili problemi o danni per l'Associazione.

Nel caso il Consiglio Direttivo ravvisi nel comportamento di uno o più soci possibili violazioni all'art.2, dello Statuto e in particolare alle regole di utilizzo del Marchio CASACLIMA, il Presidente è tenuto a informare il Network Nazionale CASACLIMA-ITALIA.

Art. 6

E' compito dell'Assemblea dei Soci eleggere:

- il Consiglio Direttivo, che non potrà avere meno di 5 e più di 20 componenti;
- il Tesoriere

Tali organi sociali durano in carica 3 anni, a far data dalla loro elezione da parte dell'Assemblea, così come stabilito dallo Statuto.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività societaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Inoltre il Consiglio Direttivo potrà definire regole e compensi per lo svolgimento di attività specifiche (conferenze, lezioni, lavori a progetto ecc.) sulla base di progetti e incarichi preventivamente approvati dal Direttivo.

A tal fine il Consiglio Direttivo approverà un Regolamento specifico relativo al rimborso delle spese e ai compensi per le attività di cui sopra che entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte della Agenzia CASCLIMA di Bolzano, così come previsto dallo Statuto.

Art. 7

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico per qualsiasi ragione, l'Assemblea sarà chiamata entro tre mesi a sostituire le persone che non faranno più parte del Consiglio Direttivo.

Se la sostituzione dei componenti degli organi sociali nel corso del mandato superasse la metà dei suoi componenti, l'organo interessato è tenuto a presentarsi dimissionario all'Assemblea per permettere la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea previa decisione del numero dei suoi componenti tra un minimo di 5 e un massimo di 20, come stabilito dallo Statuto.

Nel corso del mandato l'Assemblea, su proposta del Direttivo, può integrare i componenti mancanti fino al massimo di 20.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale è formato da almeno un socio per Provincia mentre la parte restante sarà scelta secondo un criterio di priorità che tenga conto del numero dei Consulenti CasaClima presenti per ogni Provincia e del numero delle Imprese e Associazioni che avendo i titoli previsti dalla Statuto si decida che ne debbano fare parte .

Il voto è segreto, a meno che il 75% dei presenti non approvi per alzata di mano la proposta di elezione del Consiglio Direttivo in forma palese.

Art. 9

Le auto-proposte e le proposte per la composizione del Consiglio Direttivo, o per le sostituzioni e le integrazioni in corso di mandato, dovranno pervenire alla Presidenza corredate di un sintetico curriculum almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci sarà convocata almeno 30 giorni prima del suo svolgimento con specifico O.d.G., anche con indicate le modalità di raccolta delle candidature.

I candidati e i componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso del titolo di Consulenti Energetici o di Auditori Autorizzati CasaClima.

Possono far parte del Direttivo anche soci che si impegnano entro 18 mesi dalla loro elezione a conseguire l'attestato relativo, pena la decadenza.

Possono inoltre fare parte del Consiglio Direttivo anche Soci che non abbiano tali titoli se e in quanto sono presentati con autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia di CasaClima nella misura di uno, se il Direttivo non supera i 5 componenti, e di due se è composto da 6 a 20 componenti, così come previsto dallo Statuto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario

Su richiesta di un componente del Direttivo le votazioni relative a persone saranno a voto segreto.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo regola e autorizza le iniziative dell'Associazione verso l'esterno.

Il Direttivo con propria determinazione indicherà le modalità con cui il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, potrà decidere e/o autorizzare iniziative, dichiarazioni o comunicati delle Commissioni se ritiene che non sia utile per l'Associazione attendere la riunione del Direttivo per la loro autorizzazione.

Capo II - Articolazione in Commissioni

Art. 12

Per favorire il coinvolgimento dei Soci e per sviluppare la propria attività l'Associazione si articola in Commissioni Permanenti e in Commissioni Speciali.

La durata in carica dei componenti delle Commissioni coincide con quella del Consiglio Direttivo e i suoi componenti non sono automaticamente rieletti. Ai singoli componenti possono essere attribuite mansioni specifiche nell'ambito delle prerogative della Commissione.

Ai componenti delle Commissioni non è riconosciuto alcun emolumento, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute che dovranno essere documentate e deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base del regolamento approvato dal Direttivo stesso.

Eventuali votazioni si svolgeranno in modo palese, salvo il voto sulle persone su cui un solo componente potrà chiedere il voto segreto e si intendono decise a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente; nel caso di voto segreto la votazione sarà ripetuta.

Le Commissioni, nell'espletamento delle proprie funzioni, non dovranno in alcun modo entrare in concorrenza con i tecnici professionisti o le società private operanti nel settore fornendo consulenze gratuite o a pagamento o acquistando strumentazioni da utilizzarsi a tale scopo.

L'operato delle commissioni dovrà essere neutrale e garantire la libera concorrenza tra gli operatori economici del medesimo settore e tra i professionisti.

Art. 13

Commissioni Specifiche Permanenti

Le Commissioni Specifiche Permanenti hanno funzione consultiva, formativa, divulgativa e collaborano con il Consiglio Direttivo cui rendono conto, per conseguire gli scopi dell'Associazione, esprimendo pareri e proposte nello studio di argomenti specifici e definiti di loro competenza nei principali campi di attività dell'Associazione.

Sono previste le seguenti Commissioni Permanenti:

- I - Commissione per i rapporti con Istituzioni elettive e associazioni pubbliche e private;
- II - Commissione imprese e artigiani;
- III - Commissione di formazione;
- IV - Commissione tecnica;
- V - Commissione settore turistico alberghiera.

Esse sono formate di norma almeno da un socio per Provincia e il numero totale dei componenti di ogni Commissione è definito dal Consiglio Direttivo al momento della loro costituzione, tenendo anche conto delle richieste e dei criteri di funzionalità relativi.

Oltre ai compiti appositamente indicati negli articoli seguenti, il Consiglio Direttivo potrà assegnare alle Commissioni compiti specifici e a termine.

Art. 14

I - Commissione per i rapporti con Istituzioni elettive e associazioni pubbliche e private

La Commissione ha il compito di:

- Instaurare e mantenere i rapporti con la Regione Emilia-Romagna per partecipare alla discussione in merito a Leggi e Normative su temi di competenza dell'Associazione e di collaborare con le Commissioni Territoriali nel rapporto con le Province e i Comuni relativi;
- Fornire proposte, congiuntamente alla commissione tecnica, per il miglioramento delle normative comunali, provinciali e regionali per la sostenibilità e l'efficienza energetica;
- Collaborare con Enti e Associazioni pubbliche e private, interessate allo studio e allo sviluppo di tematiche di edilizia ad alta efficienza energetica e di sostenibilità ambientale;
- Fornire consulenza e supporto alla gestione degli sportelli energetici.

Art. 15

II - Commissione imprese e artigiani

La Commissione ha il compito di:

- Instaurare e mantenere un rapporto con le associazioni del settore per un costante confronto sull'applicazione delle norme riguardanti l'efficienza energetica degli edifici e l'uso di materiali appropriati per la sostenibilità ambientale;
- Favorire l'informazione e la sensibilizzazione delle maestranze e delle ditte del settore su tecniche e metodologie operative necessarie per la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale, favorendo anche attività teoriche e pratiche;
- Instaurare e mantenere rapporti di collegamento e collaborazione con imprese e artigiani interessate allo studio e allo sviluppo di una cultura sostenibile in ambito edilizio.

Art. 16

III - Commissione di formazione

La Commissione ha il compito di:

- Informare, formare e aggiornare progettisti, tecnici e operatori di Enti e Amministrazioni pubbliche e private, oltre che di imprese, artigiani e altro personale che opera in edilizia;
- Promuovere direttamente e indirettamente la diffusione della cultura in tema di edilizia ad alta efficienza energetica e di sostenibilità attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività formative.

Art. 17

IV - Commissione tecnica

La Commissione ha il compito di:

- Vagliare e dirimere tutte le problematiche tecniche richiedenti specifica ed elevata qualificazione in materia che possano insorgere nelle relazioni dell'Associazione con entità pubbliche e private e all'interno dell'Associazione;
- Svolgere attività di ricerca e sperimentazione al fine di sviluppare conoscenze e strumenti utili ai fini dell'Associazione;
- Elaborare proposte e interpretazioni normative, anche congiuntamente alla I Commissione e alle Commissioni Territoriali, per il miglioramento delle normative comunali, provinciali e regionali in materia di sostenibilità dei materiali e di efficienza energetica degli edifici.

Art. 18

V - Commissione settore turistico alberghiera

La Commissione per il settore turistico alberghiero, avendo come caposaldo il sigillo di qualità ClimaHotel, opera per l'introduzione nelle strutture alberghiere e recettive della regione di nuove linee guida per un turismo consapevole e sostenibile.

La commissione, sulla base del “modello CasaClima Hotel”, si basa sui tre pilastri portanti della sostenibilità: ecologia, economia e aspetti socio-culturali, che corrispondono ai concetti fondamentali quali “Natura”, “Vita” e “Trasparenza”.

Il sistema è basato sulla valutazione completa della prestazione turistica da raggiungere, una sorta di guida eco-compatibile che avrà come unico scopo quello di portare maggiore visibilità e ramificazione al sigillo di qualità ClimaHotel.

La Commissione ha il compito di:

- Instaurare, collaborare e mantenere rapporti con enti e associazioni pubbliche e private, interessate allo studio e allo sviluppo di un turismo consapevole in materia di edilizia ad alta efficienza energetica e di sostenibilità ambientale.
- partecipare ad incontri informativi in merito alle normative urbanistiche ed edilizie in merito a questioni di competenza dell’Associazione, anche in collaborazione con la I e la IV Commissione;
- Individuare e fornire proposte in ambito di uno sviluppo sostenibile dell’attività turistica.

Art. 19

Commissioni Territoriali Permanenti

Le Commissioni Territoriali permanenti sono organizzate per ambiti territoriali omogenei e saranno formate da Soci residenti o operanti nel territorio di riferimento che dovrà coincidere con la Provincia o con uno o più Comuni presi come riferimento. Non c’è limite al numero di Soci partecipanti e nessun Socio potrà partecipare a più di una Commissione Territoriale a riferimento provinciale.

La proposta per l’istituzione di una Commissione territoriale dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo da almeno 5 Soci del territorio di riferimento, provinciale, comunale o pluri-comunale.

Solo nel caso esista già la Commissione Territoriale di carattere provinciale potranno essere prese in considerazioni richieste per la costituzione di altre Commissioni Territoriali corrispondenti a uno o più Comuni. In questo caso il Consiglio Direttivo prima di esprimere il suo parere chiederà un parere non vincolante alla Commissione provinciale corrispondente.

Le Commissioni hanno il compito di:

- Instaurare e mantenere i rapporti con la Provincia e i Comuni del territorio di riferimento per partecipare alla discussione in merito alle normative urbanistiche ed edilizie sulle questioni di competenza dell’Associazione, anche in collaborazione con la I e la IV Commissione;
- Collaborare con Enti e Associazioni pubbliche e private del territorio di riferimento interessate allo studio e allo sviluppo di tematiche di edilizia ad alta efficienza energetica e di sostenibilità ambientale;
- Individuare e fornire proposte in ambito di sostenibilità e di efficienza energetica su questioni specifiche relative al territorio di riferimento.

Art. 20

Commissioni Speciali

Le Commissioni Speciali sono decise dal Consiglio Direttivo, anche su mandato dell’Assemblea o su proposta di un quarto dei Consiglieri, per lo studio di specifici argomenti che richiedano l’apporto continuativo o temporaneo di esperti, anche non soci e che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni Permanenti.

Al termine dei propri lavori le Commissioni Speciali riferiscono al Consiglio Direttivo le conoscenze acquisite e le risoluzioni proposte con apposito documento.

La deliberazione di istituzione del Direttivo ne determina le funzioni, la composizione e la durata.

La proposta deve essere vincolata ad argomenti e obiettivi precisi.

Ai componenti delle Commissioni Speciali non è riconosciuto alcun emolumento, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute che dovranno essere documentate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Capo III - Criteri per le nomine delle Commissioni

Art. 21

Il Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della formazione delle Commissioni o della sostituzione di commissari dimissionari, trasmette tramite posta elettronica a tutti i Soci l'avviso dell'avvio delle procedure, indica le Commissioni interessate e specifica le modalità e il termine ultimo per presentare la domanda di candidatura.

Le candidature alla carica di membro delle Commissioni sono presentate per iscritto dal candidato almeno quindici giorni prima della data di votazione da parte del Consiglio Direttivo con allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae del candidato.

Le candidature relative alle Commissioni Territoriali vanno inoltrate sulla base della residenza o del luogo di prevalente espletamento della propria attività professionale a scelta del socio, tenendo conto della impossibilità a iscriversi a più di una Commissione provinciale.

Le modalità di candidatura alle Commissioni Speciali saranno definite dal Consiglio Direttivo al momento della loro istituzione, nel rispetto di quanto previsto in questo Regolamento.

Per la copertura dei posti eventualmente rimasti vacanti per la mancanza d'idonee candidature in prima istanza e fino al raggiungimento del numero massimo dei commissari stabilito secondo quanto previsto all'art. 13, il Consiglio Direttivo potrà valutare le domande che perverranno in seguito, ferma restando la durata in carica delle commissioni nel loro complesso, di cui all'art.12.

Art. 22

I candidati, alla data della candidatura a membro della Commissione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

I - Commissione per i rapporti con Istituzioni elettive e associazioni pubbliche e private

- essere socio dell'Associazione;
- essere in possesso almeno dell'attestato di frequenza del Corso base;

II- Commissione imprese e artigiani:

- essere socio dell'Associazione;
- essere in possesso almeno dell'attestato di frequenza del Corso base o dei Corsi per Artigiani;

III - Commissione di formazione:

- essere socio dell'Associazione;
- essere in possesso del diploma di "Consulente Esperto CasaClima" o "Auditore Autorizzato CasaClima", oppure di aver superato l'esame del corso CasaClima Oro o aver conseguito il Master CasaClima presso la Libera Università di Bolzano.

IV - Commissione tecnica:

- essere socio dell'Associazione;
- essere in possesso del diploma di "Consulente Esperto CasaClima" o "Auditore Autorizzato CasaClima", oppure di aver superato l'esame del corso CasaClima Oro o aver conseguito il Master CasaClima presso la Libera Università di Bolzano.

V - Commissione settore turistico alberghiera:

- essere socio dell'Associazione;
- essere in possesso almeno dell'attestato di frequenza del Corso base.

Art. 23

La prima riunione di ciascuna Commissione sarà convocata sulla base degli orientamenti assunti dal Consiglio Direttivo e sarà presieduta dal Presidente o dal vice Presidente dell'Associazione per discutere delle funzioni e dei compiti relativi alla Commissione e per avanzare le proposte del Direttivo per il Presidente e il Vice Presidente della Commissione. Se emergono altre proposte durante la discussione, decide la Commissione a voto segreto.

Per lo svolgimento di queste specifiche votazioni si seguiranno i seguenti criteri:

- per le prime due votazione sullo stesso oggetto l'esito è valido se il numero di votanti supera la metà più uno dei componenti la Commissione.
- alla terza votazione essa è valida se il numero dei votanti è superiore alla metà dei presenti; gli astenuti concorrono alla definizione del quorum.

Se la Commissione non sarà in grado di individuare al proprio interno il Presidente o il Vicepresidente, le nomine saranno effettuate direttamente dal Consiglio Direttivo.

Le nomine di Presidente e Vice-presidente delle singole Commissioni devono essere avallate dal Consiglio Direttivo che può motivare in modo dettagliato le ragioni del suo diniego e riconvocare la Commissione per procedere a una nuova elezione: se la Commissione riconferma la scelta precedente la procedura è conclusa.

In caso di dimissione di un componente di Commissione, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un sostituto entro 30 giorni dalla notifica delle sue dimissioni.

In caso di dimissione del Presidente, il Vice-presidente, ne assumerà temporaneamente i compiti fino alla nomina del nuovo Presidente che avverrà secondo quanto prima previsto.

In caso di dimissione del Vice-presidente, il Consiglio Direttivo e la Commissione provvederanno a individuare e a nominare un nuovo Vice-presidente entro 30 giorni dalla notifica delle sue dimissioni secondo la procedura in precedenza indicata.

Art. 24

Il mantenimento dei requisiti cui all'art. 21 è condizione necessaria per la permanenza dei membri in Commissione. Il Consiglio Direttivo, nel caso vengano a decadere tali requisiti dichiara la decadenza del Commissario e avvia le procedure di sostituzione.